




**REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INDIVIDUALI CON CONTRATTI DI
LAVORO AUTONOMO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMA 6, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165**

	<i>Nominativo</i>	<i>Funzione</i>	<i>Data</i>	<i>Firma/evidenza di approvazione</i>
Stesura	Marraffa Damiano	Direttore S.C. Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane	Febbraio 2023	
	Balocco Antonella	Assistente Amministrativo S.C. Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane		
Verifica	Marraffa Damiano	Direttore S.C. Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane	Febbraio 2023	
Autorizzazione	Giarola Gabriele	Direttore Amministrativo ASL VC	Febbraio 2023	
	Milano Fulvia	Direttore Sanitario ASL VC	Febbraio 2023	
Emissione	Marraffa Damiano	Direttore S.C. Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane	Febbraio 2023	

Data di applicazione	Dal 5 Febbraio 2023
REV.	00

	A.S.L. VC Azienda Sanitaria Locale di Vercelli	REGOLAMENTO	Regolamento contratti lavoro autonomo (SOGRU.RE.3010.00).doc
			pag2/8

1. REGOLAMENTO.....	3
Art. 1 - Ambito di applicazione	3
Art. 2 - Presupposti generali	3
Art. 3 - Fabbisogno e richiesta di conferimento incarico	3
Art. 4 - Bando e Procedura comparativa	4
Art. 5 - Pubblicità e conferimento incarico	5
Art. 6 - Principi nello svolgimento dell'incarico	5
Art. 7 - Verifica dell'esecuzione, estinzione e recesso	6
Art. 8 - Copertura assicurativa	7
Art. 9 - Disposizioni Finali	7
2. RESPONSABILITÀ.....	8
3. STORIA DELLE MODIFICHE.....	8
4. ALLEGATI	9

1. REGOLAMENTO

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina i presupposti e le modalità per il conferimento a soggetti esterni non dipendenti della presente Azienda di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, in attuazione dell'articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni.

Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche previsti dagli articoli 2222 e s.s. e 2230 e s.s. del Codice Civile.

Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli incarichi affidati ai componenti degli Organismi Indipendenti di valutazione e dei nuclei di valutazione, ai sensi dell'art. 7, comma 6-*quater* del Decreto Legislativo n. 165 del 2001.

Art. 2 Presupposti generali

Ai sensi dell'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, è fatto divieto alle Amministrazioni Pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

Fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con il personale in servizio le Amministrazioni Pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione conferente;
- b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno, nonché l'inesistenza o l'infruttuosità di procedure concorsuali ovvero l'impossibilità di procedere ad assunzioni con rapporti di lavoro subordinato;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.

Art. 3 Fabbisogno e richiesta di conferimento incarico

Il Direttore della Struttura interessata, sulla base del proprio fabbisogno, individua le figure professionali di cui necessita; se verifica l'impossibilità di rispondere a tale esigenza con il

personale in servizio e che la necessità sia soltanto temporanea, presenta motivata richiesta alla Direzione aziendale al fine di poter fare ricorso a una collaborazione esterna.

La domanda deve contenere nel dettaglio tutti i requisiti necessari per poter concedere l'affidamento dell'incarico, la qualificazione della figura professionale necessaria, la specificazione dell'incarico da conferire e deve essere conforme all'allegato del presente regolamento.

La Direzione aziendale, previa positiva verifica della richiesta, autorizza la Struttura Complessa Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane ad attivare le procedure di Legge per il conferimento dell'incarico, nei limiti di spesa vigenti.

Art. 4

Bando e procedura comparativa

Gli incarichi di cui al presente regolamento sono conferiti tramite procedure di selezione che comportano la comparazione dei *curricula* di studio e professionali dei partecipanti, oltre a un'eventuale colloquio/prova selettiva, previa emissione del relativo avviso pubblico sul sito web istituzionale dell'Azienda www.aslvc.piemonte.it al fine di garantire adeguata pubblicità e trasparenza alla procedura.

Nell'avviso sono individuati, tra l'altro, i requisiti per la domanda, l'oggetto dell'incarico, la durata, il compenso, i termini e le modalità per la presentazione della candidatura, le modalità e i criteri di valutazione' sotto indicati ai fini della comparazione delle candidature.

Per quanto riguarda l'attribuzione dei punteggi, per gli incarichi riconducibili ai profili della dirigenza dell'Area della Sanità e della dirigenza dell'Area delle Funzioni Locali, la Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti, così ripartiti:

- 80 punti per il colloquio;
- 20 punti per i titoli, suddivisi in:
 - 10 per i titoli di carriera;
 - 3 per i titoli accademici e di studio;
 - 3 per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
 - 4 per il curriculum formativo e professionale.

Per quanto riguarda, invece, l'attribuzione dei punteggi per gli incarichi riconducibili ai profili non dirigenziali del Comparto Sanità, la Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti, così ripartiti:

- 70 punti per il colloquio;
- 30 punti per i titoli, suddivisi in:
 - 15 per i titoli di carriera;
 - 4 per i titoli accademici e di studio;
 - 4 per le pubblicazioni e i titoli scientifici;
 - 7 per il curriculum formativo e professionale.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre il 15° giorno non festivo successivo alla pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito istituzionale. Scaduto il termine, previa verifica della regolarità e della completezza delle istanze pervenute, si svolge la procedura comparativa, che può prevedere la nomina di una apposita Commissione oppure, nel caso in cui l'incarico rivesta carattere d'urgenza o sia pervenuta una sola candidatura, una valutazione comparativa dei *curricula* da parte del Direttore della Struttura richiedente, senza successivamente procedere al colloquio. Nel caso di nomina dell'apposita Commissione esaminatrice, essa si compone di:

- Presidente: il Direttore o il Responsabile della Struttura richiedente l'incarico;

- Componente: un Dirigente o Funzionario preferibilmente appartenente all'Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari del profilo professionale a selezione;
- Segretario: un Funzionario amministrativo preferibilmente appartenente all'Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari per il conferimento di incarichi afferenti alla Dirigenza e all'Area dei Assistenti per gli incarichi afferenti al Comparto.

Art. 5

Pubblicità e conferimento dell'incarico

Dell'esito della procedura comparativa viene data pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Azienda www.aslvc.piemonte.it. Si rispettano gli obblighi di pubblicità imposti dall'art. 15 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii e, in particolare, il comma 1 dell'art. 15 citato, secondo il quale le Pubbliche Amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:

- gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
- il curriculum vitae;
- i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in Enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
- i compensi, comunque denominati, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

Il conferimento dell'incarico avviene mediante provvedimento del Direttore Generale.

Il suddetto incarico, secondo quanto ribadito dalla D.G.R. n. 46-8909 del 6.05.2019 della Regione Piemonte e dalla Circolare esplicativa n. 6/2014 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, potrà essere conferito rispettando il limite massimo di permanenza in servizio, previsto dall'art. 15 – nonies del D.Lgs. N. 502/1992, secondo il quale non può essere comunque superata, l'età anagrafica di 70 anni.

Il Direttore della S.C. S.O.G.R.U. provvede alla convocazione del professionista selezionato per la stipulazione del relativo contratto, il quale dovrà comunicare, entro tre giorni, formale risposta, nonché concordare la data di firma del contratto di conferimento dell'incarico; in assenza delle suddette comunicazioni, trascorsi 30 giorni, l'Azienda non darà luogo alla stipulazione del contratto.

La formalizzazione del contratto è condizionata all'esito favorevole della visita medica per l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, affidata all'Azienda, cui il professionista sarà precedentemente sottoposto. Gli oneri per gli accertamenti sanitari eseguiti saranno a carico del professionista nel caso che, dopo avere accettato l'incarico e avere effettuato gli accertamenti sanitari, non sottoscriva il contratto di lavoro.

Il conferimento dell'incarico non comporta l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro dipendente con l'Azienda contraente, ma determina la stipula di un contratto di lavoro autonomo secondo le tipologie consentite dalla normativa vigente.

Le Amministrazioni Pubbliche comunicano al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, i dati relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo.

Art. 6

Principi nello svolgimento dell'incarico

L'incarico è svolto dal professionista con autonomia nella determinazione dei tempi e delle modalità per il suo adempimento, salva la necessaria supervisione da parte del Responsabile della Struttura di riferimento. L'incarico non può essere assoggettato a un preciso regime orario e l'utilizzo del sistema di rilevazione delle presenze è utilizzato al solo scopo di attestare la presenza

in Azienda. Il professionista gestisce il tempo di lavoro in modo autonomo e non può farsi sostituire o delegare ad altri l'espletamento della prestazione.

Il collaboratore esterno deve attenersi ai principi di correttezza e buona fede nello svolgimento dell'attività e dovrà dichiarare di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'Azienda, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni variazione di quanto dichiarato.

Il professionista si impegna scrupolosamente a osservare il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e il Codice di Comportamento aziendale dell'A.S.L. VC di Vercelli approvato con deliberazione n. 392 del 26.03.2021. Qualora l'Azienda verifichi delle violazioni dei Codici citati, potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Il professionista esterno, inoltre, dovrà ottemperare a quanto disposto dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) dell'A.S.L. VC di Vercelli, consultabile sul sito internet aziendale www.aslvc.piemonte.it.

Art. 7

Verifica dell'esecuzione, estinzione e recesso

La liquidazione del compenso avviene nel rispetto delle tempistiche indicate nel contratto, a seguito di idonea documentazione del Responsabile della Struttura interessata che attesti il corretto svolgimento dell'incarico con verifica periodica.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto dal disciplinare d'incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente della Struttura può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, non superiore a 30 giorni, oppure può risolvere il contratto per inadempimento, previa comunicazione formale.

Qualora i risultati delle prestazioni risultino parzialmente conformi, il Dirigente della Struttura può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, non superiore a 15 giorni, oppure, in base alla quantificazione dell'attività prestata, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito e alla risoluzione del contratto, previa comunicazione formale.

Nell'ipotesi di mancato raggiungimento del risultato per dolo o colpa del collaboratore, l'Azienda ha diritto all'azione per il risarcimento del danno.

Nel caso di mancato o parziale adempimento per fatti non imputabili al professionista, il contratto si conclude alla scadenza prevista e il pagamento è effettuato in proporzione all'attività realizzata, tranne nel caso in cui il Dirigente della Struttura attesti l'interesse al completamento dell'incarico e, in tal caso, l'incarico può essere prorogato, fermo restando il compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

Il contratto può essere risolto su iniziativa di ciascuna parte mediante comunicazione scritta a mezzo P.E.C. o R.A.R. con almeno 30 giorni di preavviso, fatta salva la possibilità di concordare tra le parti un diverso termine.

L'Azienda può, in ogni caso, recedere unilateralmente dal contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, per sopravvenuta perdita dei requisiti del professionista, per il venir meno delle condizioni che hanno determinato il conferimento dell'incarico e per ogni altra causa prevista dalla Legge, con le modalità in essa disciplinate.

Il rapporto si risolverà, con decorrenza immediata, in ogni altra ipotesi di giusta causa e, in particolare, qualora il collaboratore esterno si renda colpevole di gravi negligenze di deontologia professionale, gravi violazioni delle disposizioni in tema di privacy, sicurezza e responsabilità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi della normativa vigente.

Se l'esecuzione diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il professionista ha diritto a un compenso per l'attività prestata fino a quel momento, in relazione all'utilità della prestazione compiuta.

Art. 8 **Copertura assicurativa**

Il professionista è responsabile di qualsiasi danno provochi a terzi o all'Azienda. Per lo svolgimento dell'attività trova applicazione la copertura assicurativa per responsabilità civile stipulata dall'Azienda in favore del personale che opera nelle sue strutture. Resta a carico del collaboratore esterno la copertura assicurativa per i rischi derivanti da colpa grave e la polizza assicurativa relativa ai propri infortuni, anche in itinere, e per le malattie professionali.

Il collaboratore esterno si impegna a produrre copia della polizza all'Azienda prima della stipula del contratto di lavoro autonomo, sollevando l'Azienda stessa da ogni responsabilità conseguente. La durata della polizza deve coprire l'intero periodo contrattuale; nel caso risulti di durata inferiore, il professionista si deve impegnare, alla scadenza, a dotarsi di ulteriore idonea polizza a copertura del restante periodo e a darne contestuale comunicazione all'Azienda, pena la risoluzione anticipata del contratto.

Art. 9 **Disposizioni finali**

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto che lo approva e si applica alle procedure di conferimento degli incarichi individuali che verranno avviate dopo tale data.

Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle ulteriori disposizioni di Legge in materia.

2. RESPONSABILITÀ

Funzione responsabile	Attività
Responsabile Struttura organizzativa Aziendale	Formula proposta di attivazione Bando di Incarico Libero-Professionale
Direzione Generale	Autorizza attivazione Bando Incarico- Libero Professionale
S.C. Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane	Indice Bando si selezione per l'assegnazione dell'Incarico Libero-Professionale
Commissione Tecnica	Verifica il possesso dei requisiti di ammissione
Commissione tecnica	Selezione i candidati e formula la graduatoria degli idonei
Medico Competente	Formula il giudizio di idoneità del vincitore
S.C. Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane	Provvede agli adempimenti finalizzati all'inizio dell'attività relativa all'incarico Libero-Professionale, compresa la consegna del badge
Responsabile della Struttura Aziendale ospitante	Cura la formazione obbligatoria del professionista in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro e ne garantisce l'effettuazione
S.C. Sviluppo Organizzativo e Gestione delle Risorse Umane	Dispone mensilmente il pagamento della fattura emessa dal Professionista
S.C. Politiche e Gestione delle Risorse Economiche	Provvede mensilmente al pagamento della fattura emessa dal Professionista


3. STORIA DELLE MODIFICHE

REV	Data	Descrizione delle modifiche
00	Febbraio 2023	Prima emissione

4. ALLEGATI

Modello di proposta per l'attivazione di incarico Libero-Professionale: *“Richiesta incarico lavoro autonomo (SOGRU.MO.3011.nn)”*

L'allegato è reperibile nella documentazione pubblicata sulla Intranet aziendale.

 A.S.L. VC Azienda Sanitaria Locale di Vercelli	MODULO	Richiesta incarico lavoro autonomo (SOGRU.MO.3011.00).doc
		pag1/2

RICHIESTA DI CONFERIMENTO DI INCARICO INDIVIDUALE CON CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO

Ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, il Direttore della Struttura richiedente e il Direttore del Dipartimento/Area hanno preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al loro interno nonché l'inesistenza o l'infruttuosità di procedure concorsuali ovvero l'impossibilità di procedere ad assunzioni con rapporti di lavoro subordinato.

STRUTTURA RICHIEDENTE: _____

TITOLO: _____

DESCRIZIONE: _____

NUMERO DI PROFESSIONISTI RICHiesti: _____

FIGURA PROFESSIONALE: _____

TITOLO DI STUDIO: _____

ALTRI REQUISITI: _____

ESPERIENZE E COMPETENZE RICHieste: _____

DURATA DELL'INCARICO TEMPORANEO: _____


MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: _____

LUOGO: _____

OGGETTO RIENTRANTE NELLE COMPETENZE DELL'AZIENDA: _____

Stesura:	Verifica:	Autorizzazione:	Emissione:
Antonella Balocco SC SOGRU Febbraio 2023	Damiano Marraffa SC SOGRU Febbraio 2023	Damiano Marraffa SC SOGRU Febbraio 2023	Damiano Marraffa SC SOGRU Febbraio 2023

QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI E NON PUÒ ESSERE USATO, O RIPRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE.

 A.S.L. VC Azienda Sanitaria Locale di Vercelli	MODULO	Richiesta incarico lavoro autonomo (SOGRU.MO.3011.00).doc pag2/2
---	---------------	---

OBIETTIVI SPECIFICI
E DETERMINATI:

RISULTATO FINALE:

CENTRO DI COSTO:

COMPENSO FORFETTARIO:

DATA

FIRMA DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA RICHIEDENTE

FIRMA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO/AREA

Stesura: Antonella Balocco SC SOGRU Febbraio 2023	Verifica: Damiano Marraffa SC SOGRU Febbraio 2023	Autorizzazione: Damiano Marraffa SC SOGRU Febbraio 2023	Emissione: Damiano Marraffa SC SOGRU Febbraio 2023
QUESTO DOCUMENTO È DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI E NON PUÒ ESSERE USATO, O RIPRODOTTO SENZA AUTORIZZAZIONE.			